

COMUNE DI VEDANO OLONA

PROV.DI VARESE

*** * ***

REGIONE LOMBARDIA

S T A T U T O

Il presente Statuto Comune è entrato in vigore il 18.11.2000

Approvazione con delibera di C.C. n. 19 del 30.06.2000
Modifica con delibera di C.C. n. 36 del 26.09.2000

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

ART. 1

Principi fondamentali

Il Comune di Vedano Olona ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica (art. 2 Legge 265/99).

Le leggi dettano specificatamente i principi inderogabili per l'autonomia statutaria ed abrogano le norme incompatibili dello Statuto, che deve essere adeguato entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle suddette leggi. (art.1 comma 2/bis Legge 265/1999)

Il Comune ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle Leggi dell'ordinamento statale.

ART. 2

Funzioni e finalità

Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite in base a leggi statali e regionali. Nuove funzioni attribuite o delegate al Comune saranno comunque esercitate solo dopo che gli Enti titolari abbiano assicurato le adeguate risorse finanziarie.

Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e l'inserimento lavorativo dei suoi cittadini previsto in conseguenza dell'attuazione dello sportello lavoro e tutela il diritto alla vita della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione delle leggi vigenti.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali alla Amministrazione.

Il Comune si impegna a rendere effettiva la piena eguaglianza giuridica, sociale ed economica fra uomo e donna, garantendo pari opportunità anche attraverso la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti.

Obiettivi preminenti del Comune sono:

- l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento alle famiglie, agli anziani, ai minori, ai tossico-dipendenti, agli inabili e portatori di handicap, agli immigrati, anche favorendo e sostenendo

- gli enti e le associazioni professionali e di volontariato presenti sul territorio comunale;
- l'attivazione di un efficiente servizio per rendere effettivo il diritto al lavoro;
 - la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale ed uno sviluppo urbanistico equilibrato nel rispetto delle tradizioni locali e dell'adeguata conservazione di spazi verdi;
 - la valorizzazione ed il recupero del proprio patrimonio naturale anche attraverso la partecipazione dei cittadini come singoli od associazioni e l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi e delle aree protette esistenti sul territorio di Vedano;
 - la tutela della salute e dell'ambiente attraverso un'efficace azione di prevenzione, controllo e repressione di ogni tipo di inquinamento favorendo forme di cooperazione coi Comuni vicini al fine di raggiungere una maggiore efficienza nel perseguimento dei suddetti scopi;
 - la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - la promozione di attivita' culturali, sportive, ricreative, preordinate al massimo coinvolgimento dell'interesse pubblico locale, favorendo le iniziative di singoli ed associazioni che perseguono il suddetto scopo;
 - lo sviluppo economico favorendo gli insediamenti di attivita' artigianali e commerciali con particolare riguardo a quelli che offrono possibilita' di occupazione alla mano d'opera locale;
 - la sicurezza dei cittadini attraverso forme di collaborazione con gli altri Comuni della zona ed un'azione di stimolo presso le competenti autorita' sovracomunali per fronteggiare e porre fine ai fenomeni di criminalita'.

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalita' adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi della cooperazione, complementarieta' e sussidiarieta' fra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4

Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune su cui e' insediata la Comunita' di Vedano Olona, ha una estensione di Kmq. 7,12 e risulta delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24/12/1954 n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il palazzo civico, sede comunale, e' ubicato in P.zza San Rocco n.9.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio puo' riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede dietro determinazione del Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

La sede comunale e' unica; la modifica della sede comunale puo' essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare e con la particolare maggioranza prevista per l'adozione dello Statuto.

L'eventuale istituzione, per esigenze organizzative, di uffici distaccati in altri edifici, ovvero lo spostamento permanente della sala Riunioni degli organi collegiali in posti diversi dalla sede sara' disposta dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata prescritta per l'adozione dello Statuto e ricorrendo, eventualmente, previo parere del Consiglio Comunale, alla consultazione popolare.

ART. 5

Albo Pretorio

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilita', l'integralita' e la facilita' di lettura.

La pubblicazione degli atti all'albo pretorio viene effettuata dal messo notificatore, o, in sua assenza, da un vigile notificatore o da altro dipendente di adeguata qualifica, secondo le modalita' indicate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici comunali.

Gli atti pubblicati devono essere cronologicamente annotati sul registro degli atti affissi all'albo pretorio.

Il Segretario Comunale vigila sulla regolarita' della pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta, firmandone la relativa attestazione, mentre per tutti gli altri atti la cura ed attestazione sull'avvenuta pubblicazione spetta ai responsabili dei servizi competenti in relazione alla natura e provenienza dell'atto.

Le funzioni di messo notificatore, in caso di fondate esigenze d'ufficio, possono essere svolte oltre che da personale assunto con le predette qualifiche, anche da altri dipendenti, in aggiunta ai propri compiti d'istituto, a seguito di nomina del Sindaco, sentito il Segretario Comunale.

ART. 6

Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Vedano Olona, con lo stemma concesso con D.P.R. in data 22/10/1954, trascritto nel registro araldico in data 10/12/1954.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo incaricato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con medesimo decreto.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono consentiti solo dietro espressa autorizzazione, sentito il Consiglio Comunale e per scopi di preminente interesse pubblico.

Il gonfalone potrà essere utilizzato sia in occasione di festività nazionali che in occasione di festività o manifestazioni pubbliche di interesse locale intese ad avvalorare e solennizzare determinati avvenimenti che rappresentino l'intera collettività comunale.

In ogni caso, ai sensi della Legge 24/11/1925 e successive modificazioni, il gonfalone dovrà sempre essere accompagnato dalla bandiera nazionale, cui sarà riservato il posto d'onore, a destra o in alto.

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di approvare iniziative dirette alla formazione di gemellaggi con altri Comuni, anche stranieri, a condizione che ricorrano concreti vantaggi per gli interessi della popolazione locale. Ferma restando la piena autonomia di valutazione da parte del Comune, tali iniziative, una volta deliberate, saranno portate a conoscenza delle autorità statali competenti.

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 7

Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi che trascendono quelli individuali.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

Gli aventi diritto, entro 30 giorni, dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

L'intervento partecipativo, sia che comporti l'emanazione di un provvedimento o no, obbliga l'Amministrazione in ogni caso ad esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Qualora l'accesso agli atti debba compiersi senza ritardo per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica ed ordine pubblico od igiene o sanità, l'indebito rifiuto integra gli estremi del resto previsto dall'art.328 c.p., così come modificato dall'art.16 legge n.86/1990.

La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 8

Istanze

I singoli cittadini, le associazioni, i comitati ed organismi collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 9

Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Con apposito regolamento si determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato, adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza dei capigruppo consiliari.

La petizione e` esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

Se il termine previsto, al comma terzo non e` rispettato, ciascun consigliere puo` sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco e` comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e` garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART.10

Proposte

N.100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonche` l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si puo` giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e` stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.11

Principi generali

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità secondo le forme previste nello statuto e le specifiche modalità disciplinate nei regolamenti comunali.

Considera, altresì, con favore, il costituirsi di ogni associazione ed organismo di volontariato aventi lo scopo di concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività.

Favorisce il collegamento dei propri organi con le predette organizzazioni sociali ed associazioni.

Ai sensi del presente Statuto si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con il territorio abbiano un rapporto qualificato e non occasionale per ragioni di lavoro, studio od utenza di servizi.

Analogamente vengono considerate ed incentivate le associazioni ed organismi collettivi eventi sede od operatività non occasionale nel territorio comunale.

ART.12

Diritto di convocazione e modalità di riunione

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee, appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi consentiti dalla Costituzione, per lo svolgimento delle proprie iniziative.

Se non hanno sedi proprie idonee, l'Amministrazione Comunale porrà a loro disposizione strutture e spazi pubblici che siano disponibili, precisando, con apposito regolamento o con eventuale apposito provvedimento le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti al Comune.

Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale convocano assemblee di cittadini, anche suddivisi in categorie, gruppi o classi, per la formazione di comitati e consulte per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

Tali riunioni dovranno essere obbligatoriamente convocate in preparazione a decisioni consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e di programmi pluriennali.

Deve essere disposta la consultazione di cittadini nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, anche della composizione di consulte per specifici argomenti. In tal caso le consulte devono essere interpellate ogni qualvolta sia previsto dai regolamenti o in preparazione di atti programmatori generali annuali o pluriennali.

ART.13

La partecipazione delle libere forme associative

La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni viene riconosciuta rilevante sia con riferimento alla capacità di rappresentare interessi generali e diffusi sia con riferimento all'aspetto organizzativo che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

ART.14

Censimento Associazioni

La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti articoli, le associazioni che operano sul territorio.

Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART.15

Incentivazione

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale ed organizzativo.

ART.16

Partecipazione alle commissioni

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ART.17

Consulte

Il Comune di Vedano Olona valorizza le esperienze e competenze acquisite dalle locali associazioni e libere organizzazioni iscritte in apposito Albo, promuovendone la partecipazione alla vita pubblica attraverso costituzione di consulte.

Più specificatamente sono istituibili le seguenti consulte comunali:

- a) consulta dell'economia e del lavoro;
- b) consulta dell'assetto del territorio e dell'ambiente;
- c) consulta della cultura e della scuola;
- d) consulta dello sport, tempo libero e qualità della vita;
- e) consulta dei servizi sociali

Ogni consulta è costituita da un numero variabile di rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo nel rispetto del limite massimo di 10 membri e del limite minimo di 5 membri eccezionalmente riducibili a 3 qualora al momento della costituzione della consulta risulti che non sia stato censito né sia censibile un maggior numero di Associazioni operanti nel settore della costituenda consulta.

Ogni singola associazione non può, in ogni caso, essere rappresentata da più di un membro e lo stesso non può rappresentare più di un'associazione, né essere componente di altra consulta.

Le consulte si rinnovano ogni tre anni.

Il Presidente di ciascuna consulta è eletto dalla consulta stessa, nell'ambito dei propri componenti.

Non possono essere eletti a componenti delle consulte coloro che nel Comune di Vedano Olona rivestono la qualifica di Consiglieri e membri delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali, nonché i dipendenti di detti enti ed organismi.

ART.18

Attività di partecipazione delle consulte

Le consulte, nelle specifiche materie inerenti le loro finalità statutarie:

- a) collaborano con le commissioni consiliari, alle cui riunioni possono assistere per invito o su loro richiesta;
- b) esprimono pareri preventivi a richiesta o su loro iniziativa. L'eventuale provvedimento amministrativo della medesima materia dovrà fare espressa menzione del parere reso dalla consulta, ed in caso di discordanza da esso dovrà recarne le motivazioni;
- c) esprimono proposte in ordine alla gestione dei beni e servizi comunali;
- d) presentano progetti relativi alle iniziative di loro competenza istituzionale, che abbiano una prevalente e diffusa utilità sociale, per la cui attuazione possono richiedere il patrocinio e l'eventuale concorso organizzativo del Comune;
- e) possono accedere alle strutture ed ai servizi comunali, osservate le norme regolamentari in materia.

Le consulte sono previamente interpellate dal Consiglio a mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione Consigliare competente e della Giunta all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali a pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore e dei piani di attuazione dello stesso, d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto d'esercizio. La richiesta di parere è obbligatoria.

ART.19

Accesso ai servizi ed alle strutture

I soggetti di cui all'art.14 (Associazioni iscritte all'Albo) potranno utilizzare i servizi, le strutture, gli spazi pubblici di riunione, di cui ad apposito elenco, redatto dal Sindaco con l'assistenza degli uffici comunali.

ART.20

Collaborazioni

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica delle libere forme associative, il Comune può convenzionarsi con esse per collaborare alla realizzazione di progetti e programmi.

Detta collaborazione avverrà normalmente nella forma della convenzione, che può comportare la concessione di finanziamenti, uso di locali o beni dell'Amministrazione, finalizzati alla promozione dello sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

ART.21

Conferenze di settore

Il Sindaco, la Giunta Municipale o il Consiglio Comunale possono convocare conferenze di settore. Alla conferenza di settore partecipano i rappresentanti delle libere forme associative che svolgano la loro attività nel settore oggetto della consultazione e cittadini particolarmente interessati.

La convocazione delle conferenze di settore avviene mediante notificazione dell'ordine del giorno della riunione, dei quesiti e delle questioni su cui l'Amministrazione intende sentire il parere della popolazione.

Del parere espresso nella conferenza di settore si redige apposito verbale, che entrerà a far parte integrante di tutti i provvedimenti che l'Amministrazione adotterà in ordine alle questioni sulle quali la conferenza si è espressa. L'emissione del parere da parte dei presenti non fa nascere in capo a loro alcuna legittimazione processuale nei confronti dell'eventuale provvedimento finale.

Capo III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART.22

Referendum

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART.23

Effetti del referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, pari a 11.

ART.24

Azione popolare

Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni civili, le azioni penali ed i ricorsi amministrativi che spettano al Comune; in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore assumendosi, con provvedimento motivato della Giunta, l'onere della prosecuzione del giudizio. A tal fine e' in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, in tal caso l'azione ha carattere personale e non puo' considerarsi popolare.
(art.4 Legge 265/199)

ART.25

Diritto di accesso

Ai cittadini singoli od associati e` garantita la liberta` di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita` definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e` applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART.26

Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti piu` idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della Legge 7/8/1990, n.241 e cioe` le direttive, i programmi, le istituzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, sui procedimenti del Comune ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro pubblicazione.

Capo IV

DIFENSORE CIVICO

ART.27

Istituzione

E' istituito nel Comune di Vedano Olona, anche in associazione con altri Comuni, secondo le modalita` da definire da parte del Consiglio Comunale con apposito regolamento, dell' ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialita`, della tempestivita` e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il Difensore Civico non e` sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART.28

Elezione

Il difensore civico e' eletto con votazione per schede segrete dal Consiglio Comunale all'interno di una rosa di candidati aperta alla designazione dei cittadini singoli od associati aventi residenza o sede nel territorio comunale.

Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilita' e di compatibilita' con la carica di consigliere comunale, e deve comunque essere scelto prioritariamente fra i cittadini residenti che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettivita', serenita' di giudizio e competenza civico - amministrativa.

L'incarico di difensore civico e' incompatibile con ogni altra carica pubblica elettiva, diretta o indiretta.

L'incompatibilita' sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non ne faccia cessare la causa entro venti giorni dalla contestazione.

L'incompatibilita' puo' essere fatta valere da qualsiasi cittadino in qualsiasi momento. Essa e' contestata all'interessato dal Sindaco.

Il titolare dell'ufficio del difensore civico ha l'obbligo di eleggere domicilio, per la carica, nel Comune di Vedano Olona.

ART.29

Durata in carica e revoca

Il difensore civico dura in carica tre anni ed e' rieleggibile per una sola altra volta per un periodo di ugual durata.

I suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, salvi i casi di revoca di cui al comma successivo.

Il difensore civico puo' essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per gravi e comprovati motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o per accertata sopravvenuta incompatibilita'.

ART.30

Funzioni e Poteri

Il difensore civico, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, interviene presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti, Istituzioni, Aziende, Societa' da essa dipendenti o poste sotto la sua vigilanza, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia corso regolare e che atti siano tempestivamente e correttamente adottati.

Il difensore civico svolge tali funzioni segnalando al Sindaco ed ai Capigruppo del Consiglio Comunale, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione e proponendo gli interventi piu' adeguati.

A tal fine puo' convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Puo' altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che puo', altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarita' o vizi procedurali. Il Sindaco e' comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

ART.31

Rapporti con il Consiglio Comunale

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai soggetti che ne abbiano richiesto l'intervento, invia:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari, per le opportune determinazioni, su argomenti di rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare irregolarità o negligenza da parte degli uffici;
- b) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende soggetti a vigilanza;
- c) relazioni su argomenti specifici, formulando osservazioni e suggerimenti o, se del caso, proposte di provvedimenti specifici, anche disciplinari.

Il difensore civico può chiedere di essere ascoltato e può essere convocato avanti al Consiglio Comunale o avanti alle Commissioni consiliari.

ART.32

Sede, dotazione organica, indennità

L'ufficio del difensore civico viene collocato nella sede comunale, o in altra sede scelta e gestita a cura del Comune di Vedano Olona.

L'Amministrazione Comunale, d'intesa con il difensore civico, provvederà alle strutture per l'adeguato ed efficiente funzionamento del suo ufficio.

Al difensore civico compete un'indennità di carica pari a quella assegnata agli assessori comunali.

ART.33

Associazione con altri Comuni

Nel caso in cui il difensore civico sia eletto ed il suo ufficio sia gestito in associazione con altri Comuni, le norme del titolo II capo IV del presente Statuto si intendono automaticamente modificate e/o integrate secondo quanto determinato negli accordi tra i Comuni associati.

Titolo III

GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I

ART.34

Gli organi comunali

Sono organi istituzionali del Comune : IL CONSIGLIO, IL SINDACO, LA GIUNTA.

Capo II

ART.35

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale e' l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunita', dalla quale e' eletto. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunita' e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attivita' di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e col documento programmatico.

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro l'ulteriore termine di 10 giorni dalla data di convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco e sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalita' indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle predette linee da parte del Sindaco ed Assessori.

E' facolta' del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base delle nuove esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART.36

Competenze ed attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle forme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'.

Il Consiglio Comunale ha la competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal 2 comma dell'art.32 della Legge 8/6/1990 n.142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunita' e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

In particolare gli atti fondamentali di competenza del Consiglio concernono i seguenti ambiti di attivita':

A) ORDINAMENTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO DEL COMUNE

- a1) approvazione dello Statuto e sue eventuali modifiche;
- a2) approvazione dei regolamenti e loro eventuali modifiche;
- a3) approvazione dei criteri generali cui dovra' conformarsi la Giunta Comunale nello scegliere l'assetto organizzativo del Comune
- a4) organizzazione dei servizi intesa sia come scelta delle forme di gestione (diretta, in concessione a terzi, a mezzo societa' per azioni a prevalente capitale pubblico), sia come convenzione da stipulare con altri Enti pubblici, in alternativa alla vecchia costituzione dei Consorzi.

B) PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- b1) approvazione relazioni previsionali e programmatiche;
- b2) approvazione bilanci annuali, pluriennali e loro variazioni; le variazioni di bilancio potranno essere adottate anche dalla Giunta in via d'urgenza, ma dovranno essere poi sottoposte alla ratifica consiliare entro il termine improrogabile di 60 giorni dalla loro adozione, pena la decadenza;
- b3) approvazione conti consuntivi e provvedimenti in materia di disavanzo;
riaccertamento ed eliminazione dei residui;
- b4) approvazione dei piani economico finanziari per investimenti qualora siano prescritti a norma di legge, nonché eventuali loro integrazioni o modificazioni
- b5) istituzione di tributi e tariffe con disciplina della loro applicazione, nonché eventuali modificazioni, con esclusione dei provvedimenti che si limitano al solo adeguamento di detti tributi e tariffe;
- b6) approvazione delle spese che impegnino il bilancio per un periodo maggiore a quello del bilancio pluriennale, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;

C) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

- c1) adozione Piano Regolatore Generale , esame osservazioni, relative varianti generali o particolari;
- c2) adozione esame osservazioni, varianti dei piani urbanistici attuativi, ivi ricompresi i piani particolareggiati e piani di recupero, i piani di lottizzazione, i piani di edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi, approvazioni definitive dei suddetti piani.

D) PIANIFICAZIONE OPERATIVA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

- d1) programmi annuali per la realizzazione di opere pubbliche e piani di intervento in altri settori, quali il piano diritto allo studio, il piano socio-assistenziale, il piano di viabilità ed altri a carattere generale;
- d2) appalti di opere pubbliche e concessioni, qualora di essi non vi sia previsione negli atti di programmazione generale già adottati dal Consiglio o non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei responsabili dei servizi o del Segretario Comunale. Sono da ritenersi appalti

di ordinaria amministrazione quelli finanziati con capitoli di spesa corrente del Bilancio.

Sono altresì da ritenersi di ordinaria amministrazione le spese che pur impegnando i bilanci di più esercizi ineriscano alle locazioni immobiliari ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;

d3) acquisti, alienazioni, permuta, costituzione di diritti reali immobiliari con esclusione delle servitù coattive o comunque disposte a favore di ENEL, SIP, Società Metanifere ed altri Enti che realizzino interventi di interesse pubblico, accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, demanializzazioni o declassificazioni.

E) **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO IN MATERIA ELETTORALE, DI FUNZIONAMENTO INTERNO E DI NOMINE**

e1) la convalida dei consiglieri eletti

e2) l'approvazione del documento programmatico sugli indirizzi generali di governo

e3) l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale

e4) l'approvazione delle altre mozioni presentate dai consiglieri comunali

e5) la surrogazione dei consiglieri comunali cessati dalla carica

e6) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina diretta dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, qualora tale riserva venga espressamente fatta dalla Legge. Analogamente compete al Consiglio Comunale la nomina dei membri in seno ad organismi e commissioni comunali, qualora vi sia in tal senso apposita riserva di Legge.

ART.37

Sessioni e convocazioni

L'attivit  del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri cinque o tre giorni liberi antecedenti la data di svolgimento della seduta, a seconda che, rispettivamente, si tratti di sessioni ordinarie o straordinarie.

Per giorni liberi si intendono quelli ricompresi fra il giorno successivo a quello di notifica dell'avviso di convocazione ed il giorno precedente a quello di svolgimento della seduta, escluse le domeniche e gli eventuali festivi infrasettimanali.

In casi del tutto eccezionali il Consiglio potr  essere convocato in seduta straordinaria urgente con preavviso di 24 ore.

Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualunque periodo dell'anno e concernono inderogabilmente i seguenti argomenti: piani generali di intervento, bilanci di previsione e conti consuntivi, programmi di opere pubbliche, piani territoriali ed urbanistici e programmi annuali o pluriennali per la loro attuazione.

Il Consiglio e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori.

I suddetti adempimenti, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco o, in caso di assenza, dall'Assessore Anziano.

Il Consiglio qualora pervenga espressa richiesta da parte di almeno 1/5 dei consiglieri deve essere obbligatoriamente convocato entro 20 giorni per la discussione degli argomenti proposti.

Le proposte devono essere specificatamente formulate in modo da giungere all'espressione di un voto finale e devono riferirsi alle materie di competenza del Consiglio ed all'esercizio dei suoi specifici poteri.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provveder  d'ufficio il Prefetto, previa diffida.

ART.38

Sedute e votazioni

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Le eccezioni alla pubblicita' delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

Le votazioni sugli argomenti posti in discussione avvengono di regola in forma palese; le eccezioni al voto palese possono essere disposte per tassativi casi previsti dalla Legge o per questioni che implicino un giudizio su persone, secondo le modalita' indicate dal regolamento.

Per la validita' delle sedute e' necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la meta' del numero dei consiglieri assegnati, salvo i casi per i quali la Legge od il presente Statuto prevedono una diversa maggioranza, mentre per la seconda convocazione dovranno intervenire almeno sei consiglieri.

Per la validita' di assunzione di una delibera e' necessario che la proposta riporti la maggioranza assoluta dei votanti, nel cui numero non sono computati coloro che facoltativamente si astengono.

Qualora invece la votazione avvenga per schede segrete, le astensioni, le schede bianche e le schede nulle si computano nel numero dei votanti.

Il Segretario Comunale cura la verbalizzazione delle sedute consiliari avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente; ove il Segretario debba obbligatoriamente allontanarsi dalla sala a seguito di discussione di argomenti che rendono incompatibile la sua presenza, le funzioni verranno temporaneamente assunte da un consigliere nominato dal Presidente.

I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale o, eventualmente da chi ne fa le veci.

ART.39

Commissioni Consiliari

Il Consiglio Comunale puo' istituire Commissioni composte da soli consiglieri a carattere permanente, temporaneo o di inchiesta, quest'ultima per l'accertamento di specifici fatti.

Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Consiglieri non commissari, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti, senza diritto di voto.

Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Le sedute delle Commissioni Consiliari permanenti o temporanee e speciali sono di norma pubbliche, fatte salve le eccezioni previste in analogia alle sedute del Consiglio Comunale.

Le Commissioni speciali, costituite per l'accertamento su fatti, atti e comportamenti riguardanti l'operato di singole persone od organi si svolgono in forma segreta.

Tutte le Commissioni hanno potere esclusivamente propositivo e non deliberativo; il loro parere e' obbligatorio, ma non vincolante.

ART.40

Attribuzioni delle Commissioni

Compito principale delle Commissioni permanenti e' l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Il regolamento dovra' disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtu' di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione proposte.

Con riguardo alle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, la Presidenza viene attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. (art.1 comma 2 Legge n.265/1999).

ART.41

Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; i consiglieri rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono del proprio operato, ferma restando la piena liberta' di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Sono esenti da responsabilita' i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che all'elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale piu' alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

I singoli consiglieri cessano dalla carica per decadenza, rimozione, morte, dimissioni.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere ricevute a mano o tramite servizio postale, dall'ufficio di protocollo comunale che ha l'obbligo di registrarle immediatamente secondo l'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci dal momento della loro registrazione e non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale che deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario entro il termine di 10 (dieci) giorni, con osservanza delle disposizioni contenute nell'art.51/bis della Legge n.142/1990 e s.s. modificazioni.

Alla surrogazione, per qualunque causa di cassazione dalla carica, si provvede con l'assegnazione della carica vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; il nuovo consigliere entra in carica non appena adottata dal consiglio la delibera di surrogazione e puo' quindi immediatamente partecipare alla seduta del consiglio per la discussione e votazione dell'ordine del giorno.

La decadenza dalla carica rappresenta un atto dovuto dal Consiglio e viene dichiarata allorché i consiglieri, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive in sessione ordinaria.

ART.42

Diritti e doveri dei consiglieri

Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio: la proposta di deliberazione o emendamento che si intende sottoporre all'esame del consiglio, dovrà essere comunque corredata dei prescritti pareri tecnici e di legittimità e comunicata alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari;
- presentare all'esame del Consiglio Comunale interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;
- accedere agli uffici comunali per prendere visione ed avere rilascio di copia di tutti gli atti richiesti ed avere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Ogni consigliere comunale ha diritto di percepire le indennità spettanti per disposizione di legge e secondo le determinazioni attuative assunte dal Consiglio.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

I Consiglieri Comunali che senza giustificato motivo non intervengano consecutivamente a tre sedute tenute in sessione ordinaria o straordinaria di prima convocazione ed intervallate per una durata temporale maggiore a sessanta giorni, sono dichiarati decaduti.

Le cause giustificative dell'assenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio con documento scritto previamente recapitato all'ufficio protocollo del Comune o depositato direttamente durante la seduta consiliare a cura di altro Consigliere Comunale.

Qualora il Consigliere interessato non presenti le giustificazioni della propria assenza secondo le modalità sopraindicate, il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, procederà alla dichiarazione di decadenza; nella stessa seduta, tuttavia, il Consigliere potrà ancora personalmente intervenire per fornire, anche verbalmente, le richieste giustificazioni, che saranno accettate qualora non vengano ritenute dal Consiglio pretestuose.

Il Regolamento sullo svolgimento delle sedute consiliari potrà prevedere le opportune puntualizzazioni nel rispetto dei principi sopra indicati.

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Nel caso in cui il giudizio si concluda anche con una condanna di carattere penale, l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del precedente comma.

Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori sono tenuti a depositare presso l'ufficio del Segretario comunale ogni anno, entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione all'ufficio delle imposte della dichiarazione annuale, una dichiarazione firmata relativa ai propri redditi conseguiti nell'anno precedente, anche ai fini di informazioni per la cittadinanza.

ART.43

Gruppi Consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. In mancanza di tale comunicazione, ovvero nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri più anziani, come tali considerati secondo i criteri di cui al precedente art.41.

Qualora di una lista o di un gruppo precedentemente costituito faccia parte un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Capo III

ART.44

Giunta Comunale

La Giunta e' l'organo di governo del Comune.

Impronta la propria attivita' ai principi della collegialita', della trasparenza e della efficienza.

Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART.45

Nomina della Giunta

1)I componenti della Giunta Comunale sono nominati direttamente dal Sindaco con proprio provvedimento che viene comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni comunali; nel provvedimento di nomina viene espressamente individuato un Vicesindaco.

2) Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore, non puo' essere ulteriormente nominato assessore nel mandato successivo. (abrogato con art.11 comma 11 Legge 265/1999)

3)Le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita', la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e revoca sono disciplinati dalla Legge.

ART. 46

Composizione

La Giunta e' composta dal Sindaco e da un numero di assessori variabile da un minimo di quattro ad un massimo di sei (art. 11 comma 7 Legge 265/1999), dei quali uno espressamente individuato dal Sindaco come Vicesindaco.

Uno degli assessori puo' essere scelto anche al di fuori del Consiglio Comunale tra i cittadini di particolare capacita' ed esperienza, purché sia in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

La carica di Vice - Sindaco puo' essere tuttavia assegnata solo a chi rivesta la carica di consigliere del Comune di Vedano Olona.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attivita' professionale in materia di edilizia privata e pubblica limitatamente al territorio da essi amministrato. (art.19 Legge 265/1999).

ART. 47

Anzianita' degli assessori

L'anzianita' degli assessori e' data dall'ordine in cui i loro nominativi sono indicati nel provvedimento sindacale di nomina.

ART. 48

Durata in carica della Giunta

La Giunta resta in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; anche in tali casi il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alle nuove elezioni e le funzioni del Sindaco sono assolte dal Vicesindaco.

Nel caso in cui venga invece approvata dal Consiglio una mozione di sfiducia, si procede allo scioglimento del Consiglio e della Giunta ed alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 49

Cessazione dei singoli componenti della Giunta

I singoli assessori cessano dalla carica per dimissioni, rimozione, revoca, decadenza o decesso.

Le dimissioni sono comunicate per iscritto e diventano irrevocabili ed efficaci dalla data di registrazione nel protocollo comunale.

La rimozione puo' avvenire dietro decreto del Presidente della Repubblica per i motivi previsti ai sensi di legge.

La decadenza deve essere obbligatoriamente dichiarata dal Sindaco quando un assessore non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo.

Nei casi sopra indicati, cosi' come nel caso di decesso, il Sindaco deve provvedere alla surrogazione dell'assessore entro il termine di venti giorni dalla data dell'evento che determina la cessazione della carica, comunicando al Consiglio tale cambiamento nella prima seduta utile che sara' tenuta.

Il Sindaco puo' infine revocare uno o piu' assessori; in tale ipotesi, ferma restando la surrogazione entro il termine di venti giorni, la comunicazione data in Consiglio dovra' essere motivata.

ART.50

Funzionamento della Giunta

La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalita' di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa che puo' adottare, nell'ambito della sua competenza, specifico regolamento in materia.

ART.51

Attribuzioni

La Giunta Comunale e' l'organo che compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti. Nei casi di dubbia interpretazione si applica il principio che la discrezionalita' nell'emanazione e nel contenuto dell'atto, qualora non rivestano carattere prevalentemente tecnico, costituiranno presupposto di attribuzione di competenza alla Giunta.

La Giunta Comunale attua gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attivita' con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale esercita attivita' di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte formalmente redatte ed istruite, per l'adozione di deliberazioni rientranti nell'ambito di competenza consiliare.

ART.52

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

La Giunta puo' adottare in via d'urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio, nei soli casi ammessi dalla legge, sottoponendole alla ratifica consiliare, mediante l'iscrizione all'ordine del giorno, nei termini di legge. Le suddette deliberazioni possono essere dichiarate per l'urgenza immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

L'urgenza deve essere adeguatamente motivata e deve essere tale da escludere la tempestiva trattazione nella competente sede consiliare.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica, ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

ART.53

Sedute e deliberazioni della Giunta Comunale

Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive esperti esterni invitati dal Sindaco.

La Giunta Comunale delibera validamente con l'intervento della meta' dei suoi componenti assegnati, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

In caso di parita' di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualita' soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal regolamento. Le proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno possono essere adottate solo se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge ed allegati alle stesse delibere.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilita'. In tal caso e' sostituito in via temporanea da un componente della Giunta nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dall'Assessore piu' anziano di eta', fra i presenti.

Capo IV

ART.54

Il Sindaco

Il Sindaco e' il capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo nel territorio di competenza, e rappresenta il Comune.

Le funzioni di Capo dell'Amministrazione Comunale e di Ufficiale di Governo non possono essere separate neanche con l'istituto della delega.

Il Sindaco e' garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

Il distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida dei consiglieri eletti, il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale.

La legge disciplina le modalita' per l'elezione, i casi di incompatibilita' ed ineleggibilita' all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cassazione dalla carica.

ART.55

Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale:

a) ha la rappresentanza generale del Comune;

b) convoca e presiede il Consiglio sentita la Giunta e secondo le modalita' fissate dalla legge, dal regolamento e dal presente statuto tenuto conto dei casi di impedimento fissate dalla legge.

Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.

Convoca anche in modo informale la Giunta Comunale e la presiede.

Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

c) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta e del Consiglio;

d) nomina e surroga gli assessori, dandone successiva comunicazione in Consiglio, assicura l'unita' di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attivita' degli assessori, eventualmente sospendendo l'adozione di atti specifici concernenti l'attivita' amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta Comunale;

e) dispone la revoca degli assessori e la loro surrogazione, dandone motivata comunicazione in Consiglio;

f) ha facolta' di delega su tutte le materie di sua competenza;

g) nomina il Segretario Comunale, fatti salvi diversi accordi nel caso di segreteria convenzionata, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila affinche' venga data attuazione ai provvedimenti adottati secondo le direttive impartite, esercitando il potere di nomina do un commissario ad acta per l'esecuzione di singoli atti o dell'intero procedimento nel caso di grave e comprovata inerzia del soggetto nominato responsabile o del suo rifiuto ad adottare l'atto, ovvero nel caso di assenza dello stesso e sussista la necessita' ed urgenza di provvedere inderogabilmente a rispettare una scadenza di legge, contrattuale o comunque vincolante per il Comune e dalla cui inadempienza possa derivare un danno patrimoniale od una responsabilita' a carico del Comune; in tutti i predetti casi verra' contestualmente individuato il soggetto incaricato della sostituzione in via temporanea o in via definitiva;

h) previa deliberazione della Giunta Comunale, puo' nominare un direttore generale dopo aver stipulato l'apposita convenzione con altri Comuni, oppure puo' conferire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non venga stipulata la predetta convenzione;

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, su conforme deliberazione della Giunta, da adottarsi anche in via di sanatoria nei soli casi di azioni possessorie, cautelari o d'urgenza;

l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformita' alla legge;

n) rilascia qualunque tipo di provvedimento a carattere autorizzatorio la cui emanazione sia discrezionale e soggetta ad una valutazione di opportunita' sostanzialmente politico-amministrativa;

o) emana direttive, ordini di servizio ed esercita potere di controllo sull'espletamento delle attivita' strettamente attinenti l'ufficio di polizia municipale;

p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi

commerciali e pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente interessati, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; (art. 11 Legge 265/1999)

q)convoca comizi per i referendum consultivi previsti dal presente Statuto in conformita' alla legge;

r) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza che la legge attribuisce alla competenza del Comune

s)in caso di fondate esigenze d'ufficio, conferisce le funzioni di messo notificatore anche ad altri dipendenti, sentito il Segretario Comunale;

t)in mancanza di figure professionali equivalenti, il Sindaco puo' conferire incarichi individuali di collaborazione esterna ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a tal fine previsti e della specifica normativa del regolamento organico comunale;

u)provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alle designazioni ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, provvedendo, in mancanza, il Comitato Regionale di Controllo. Provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti consiliari in seno ad organismi o commissioni comunali, sulla base delle designazioni avanzate dai capigruppo consiliari, ogni qualvolta per legge, statuto o regolamento sia prevista la rappresentanza necessaria della minoranza consiliare.

ART. 56

Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, svolge le funzioni di cui all'art.38 della legge n.142/90 e piu' precisamente sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia in ordine di sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidatigli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Adotta, inoltre, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico od acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando ordinanze contingibili ed urgenti. (art.11 Legge 265/1999)

Il Sindaco provvede altresì ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, nei casi previsti dalla legge 8/12/1970 n.996 e successive modificazioni. (art.12 Legge 265/1999)

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche tutte le funzioni come sopra elencate.

ART.57

Poteri di ordinanza del Sindaco

1) Il Sindaco, limitatamente agli ambiti nei quali esercita attribuzione di competenza statale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3) Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4) Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

5) Per l'esecuzione delle ordinanze adottate quale Ufficiale di Governo, il Sindaco puo' richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

6) Se l'ordinanza adottata e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio, a spesa degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART.58

Vacanza della carica

La vacanza della carica si determina per uno dei fatti personali indicati all'art. 48 del presente statuto.

In caso di dimissioni, le stesse diventano irrevocabili e producono l'effetto dello scioglimento del Consiglio e la decadenza della Giunta, trascorso il termine di 20 giorni dalla data della loro presentazione in Consiglio Comunale, con l'osservanza delle modalita' che saranno indicate nell'apposito regolamento comunale.

ART. 59

Sostituzione

In caso di temporanea assenza o impedimento del Sindaco od anche di vacanza della carica, tutte le funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale di Governo, compresa l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, sono esercitate dall'assessore che nel provvedimento sindacale di nomina e' stato individuato come Vicesindaco.

Qualora il Vicesindaco sia anch'esso assente o vacante dalla carica, le funzioni di Sindaco sono esercitate dagli altri assessori secondo la loro anzianita', rappresentata dall'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.

ART.60

Deleghe

Il Sindaco ha facolta' di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia, secondo il proprio discrezionale giudizio e con delega a firmare solamente gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate, evidenziando il principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo sulle materie delegate, fino a quando non intervenga espressa revoca o modifica.

Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte sempre per iscritto e comunicate in ogni caso al Consiglio, nella prima seduta utile.

Il Sindaco puo' anche delegare ad uno o piu' consiglieri l'esercizio di funzioni di propria competenza inerenti a specifiche attivita' o servizi. In tal caso il consigliere delegato dovra' riferire alla Giunta, se chiamato, dell'esercizio della delega. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei consiglieri delegati nel rispetto delle norme di legge in materia.

Per tutte le deleghe conferite, i delegatari devono depositare la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Per le deleghe assessorili di Ufficiale dello Stato Civile, la firma deve essere depositata anche presso la Procura della Repubblica.

Il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti non e' delegabile.

Per le funzioni attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo e che la legge non prevede possano essere delegate ai responsabili degli uffici comunali, sara' favorito il ricorso alla delega interna per la sola sottoscrizione degli atti, al fine di conseguire risultati di efficienza ed efficacia del servizio.

Titolo IV

ORDINAMENTO

DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

ART.61

Uffici e Personale

Il Comune disciplina, con uno o più regolamenti, la dotazione organica del personale, le modalità di accesso al pubblico impiego e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

L'attività Amministrativa del Comune di Vedano Olona, si articola in diverse aree di servizio che potranno essere dalla Giunta Comunale successivamente accorpate od ampliate o suddivise in gruppi od unità operative qualora ne fosse ravvisata l'opportunità per migliorare la funzionalità dell'apparato.

ART.62

Organizzazione degli uffici e del personale

In particolare, gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività. Il personale preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Il regolamento degli uffici può prevedere la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo a loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché il Comune non si trovi in stato di dissesto finanziario. (art.51 c.7 L.142/90)

Il regolamento del personale deve essere redatto in modo da consentire, nel rispetto della Legge, un reclutamento di qualità che si basi sui principi del merito e della competenza, associando adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.

Coerentemente a quanto sopra, qualora per legge venisse consentito, in modifica alle vigenti disposizioni normative, di prevedere nella dotazione organica di questo Comune posti di qualifica superiore a quelli in precedenza ammessi, la Giunta Comunale si adopererà con la massima sollecitudine ad adottare i necessari provvedimenti per perfezionare la copertura di detti profili professionali. Solo per gravi carenze delle risorse finanziarie disponibili, l'impegnativa del Comune potrà essere differita nel tempo.

Il Regolamento del personale disciplinera' lo status del personale, i diritti ed i doveri, la rispettiva responsabilita' disciplinare e tutto cio' che riguarda l'azione del personale dipendente nell'attivita' amministrativa e nei rapporti con il cittadino utente dei servizi, recependo la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali di volta in volta sottoscritti anche a livello decentrato.

Il regolamento del personale disciplina, altresì, modalita' operative ed ambiti di responsabilita' da parte del Segretario Comunale e dei responsabili di area in ordine all'istruttoria ed all'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, uniformandosi al principio di distinzione tra funzione politica e funzione gestionale per cui spetta:

- agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le prioritá, impartire i conseguenti indirizzi generali e verificare i relativi risultati;
- ai responsabili di area, la gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
- al segretario comunale, coordinare e sovrintendere i responsabili dei servizi ed attendere alle funzioni proprie attribuite dal presente statuto o conferite con motivato decreto sindacale;

La responsabilita' delle aree funzionali secondo l'organigramma del Comune, ferme restando le funzioni di sovrintendenza e coordinamento in capo al Segretario Comunale, sara' riferibile ai soggetti nominati responsabili di area.

Capo II

ART.63

Funzioni dei responsabili delle aree

I responsabili di area sono nominati dal Sindaco.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle modalita' disciplinate nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

I responsabili nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attivita' del Comune e ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

I responsabili stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti gia' deliberati, fatto salvo quanto puntualizzato al successivo art.63/bis, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

I responsabili sono tenuti ad esprimere pareri con rilevanza esterna e sono considerati responsabili del procedimento amministrativo nei confronti dei cittadini ai sensi e per gli effetti della legge 78/1990 n.241.

I responsabili provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni che presuppongano valutazioni ed accertamenti di natura tecnica anche se a contenuto discrezionale, svolgendo inoltre le seguenti funzioni:

- a) assumono le responsabilita' dei procedimenti di gara e di concorso
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art.38 della Legge n.142/1990

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle delibere della Giunta e del Consiglio

l) forniscono al Direttore Generale, ove nominato, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta del P.R.O.

m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente

n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune

o) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, nei confronti del Direttore Generale, ove nominato, o altrimenti nei confronti degli organi di direzione politica

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare svolgimento dei compiti loro assegnati.

Il Sindaco può delegare ai responsabili di area ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART.63/BIS

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica e di diritto pubblico ed iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art.17 della Legge 15/5/1997 n.127.

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

La nomina, la conferma o la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art.51/bis della Legge n.142/1990, inserito dall'art.6 comma 10 della Legge n.127/1997. In tale caso allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico e subordinatamente alla previsione della stessa nel vigente contratto nazionale di categoria.

Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e con le modalita' da specificarsi nel regolamento di contabilita' viene ammesso il potere di spesa del Segretario Comunale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Fermo restando quanto sopra, il Segretario Comunale e' competente per i seguenti ambiti di attivita' per il cui perseguimento si avvale del supporto del personale in servizio:

attribuzioni gestionali

Salvo i casi in cui la Giunta Comunale ritenga necessaria, sentito il parere del Segretario Comunale, l'assistenza di un notaio, roga tutti i contratti nei quali il Comune e' parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.

Ai sensi dell'art.68 lett.c) della Legge n.127 del 15/5/1997, anche in considerazione della mancata previsione nella vigente dotazione organica di personale con qualifica dirigenziale o di funzionario, esercita le seguenti attivita' gestionali:

- a) puo' stipulare i contratti rogati con l'assistenza di un notaio o predisposti a cura di altre Pubbliche Amministrazioni, alternativamente ai responsabili delle aree;
- b) presiede le commissioni di esame per l'assunzione di personale dipendente, da inquadrare nelle qualifiche apicali previste nella dotazione organica del Comune;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli con regolamento o conferitagli dal Sindaco qualora le stesse non possano essere esercitate dai responsabili degli uffici e dei servizi ed abbiano attinenza con il ruolo e le competenze professionali del Segretario Comunale.

Attribuzioni di sovrintendenza - direzione -coordinamento

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area coordinandone l'attivita', fornendo nell'ambito della propria formazione professionale attivita' di consulenza ed emanando direttive oppure, nei casi di urgenza, motivati ordini di servizio. Qualora venga a conoscenza di irregolarita' riguardo alle determinazioni assunte dai responsabili di servizio o di inadempienze gravi nello svolgimento delle loro attivita' o competenze, chiede il riesame dei provvedimenti adottati od il tempestivo adempimento dei compiti d'ufficio, segnalando al Sindaco i casi di persistente inerzia per l'eventuale adozione degli opportuni rimedi secondo le modalita' previste dal regolamento degli uffici e dei servizi; nei casi di estrema urgenza, qualora non sussistano nemmeno i margini temporali per attendere la nomina di un sostituto del responsabile d'area momentaneamente assente od inerte, il segretario comunale che sia venuto a conoscenza della necessita' di adottare un determinato provvedimento, si sostituisce al responsabile di area avviando contestualmente, ove ne ricorrano i presupposti, il procedimento disciplinare.

b) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale - responsabile delle aree; adotta i provvedimenti di mobilita' interna con l'osservanza

delle modalita' previste negli accordi in materia; sottopone all'esame degli organi collegiali proposte di piani occupazionali in relazione alle esigenze specifiche da realizzare;

c)solleva contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale responsabile delle aree, con l'osservanza delle norme regolamentari;

d)svolge funzioni certificative ed attua le iniziative per assicurare la pubblicita' e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonche' le informazioni sull'attivita' dell'Ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino,assicurando l'attuazione da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti ed informazioni in possesso del Comune;

Attribuzioni di legalita' - garanzia e consulenza

Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e consulenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive le relative deliberazioni.

Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale od al Consiglio Comunale esprime il parere di conformita' dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Le funzioni di assistenza alle riunioni delle Commissioni Comunali, di redazione dei relativi verbali e loro sottoscrizione sono di norma affidati ad un dipendente di adeguata qualifica funzionale reperito nell'area pertinente il settore di attivita' trattato dalla Commissione, quando cio' non sia specificatamente precluso da norme di legge.

Riceve dai Consiglieri Comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'Organo Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutivita' delle deliberazioni e dei provvedimenti sindacali.

Puo' partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne al Comune e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

ART.63/TER

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e collaborazioni esterne

La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti e le modalita' previste dalla Legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo' deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalita'. Tali assunzioni non possono comunque superare numericamente il 5% della dotazione organica del Comune, avuto specifico riguardo alla tipologia di questo Ente.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi puo' prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalita', per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione, devono stabilirne la durata, che non potra' essere superiore alla durata del mandato del Sindaco, ed i criteri per la redazione del relativo trattamento economico, che dovra' essere riconosciuto nei limiti previsti dall'art. 51 comma 5 bis della Legge 142/1990 e successive modificazioni.

ART. 63/QUATER

Direttore Generale

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi fra i Comuni interessati.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che a tale riguardo gli impartirà il Sindaco.

Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità'.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Il Direttore Generale predispone la proposta di Piano Risorse per gli Obiettivi previsto dalle norme sulla contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari
- b) organizza o dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco o dalla Giunta
- c) verifica l'efficacia o l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi

- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandate alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi
- g) gestisce procedure di mobilita' intersettoriale del personale
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito
- i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente
- l) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transare

ART.64

Vice-Segretario

Qualora fra il personale dipendente del Comune sia individuabile un profilo professionale che per legge possa assumere le funzioni di Vice-segretario, la Giunta Comunale porta' procedere all'assegnazione di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Titolo V

I SERVIZI

PUBBLICI COMUNALI

Capo I

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 65

Principi generali

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici, informando la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure e di imparzialità e buon andamento.

Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione dei beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge e sono assunti obbligatoriamente, negli altri casi i servizi si trovano in regime di libera concorrenza e la loro assunzione diretta da parte del Comune è facoltativa.

La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni se ciò venga ritenuto utile per la miglior funzionalità degli stessi e conseguire, al tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio comunale.

Per i rappresentanti designati dal Comune di Vedano Olona in organismi sovracomunali di gestione di servizi o altre funzioni di interesse pubblico, valgono i requisiti indicati all'art. 11 4 comma.

Capo II

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

ART.66

Ai sensi dell'art.22 della Legge n.142/1990 il Consiglio Comunale ricorre all'assunzione diretta dei servizi pubblici avvalendosi alternativamente di diverse forme fra le quali dopo un'approfondita valutazione comparativa sarà scelta quella considerata più idonea sotto l'aspetto economico, organizzativo e di efficacia nell'obiettivo da perseguire.

In via di massima, quando il servizio da assumere si presenti con carattere di rilevanza imprenditoriale, il Comune effettuerà le sue valutazioni comparative fra il sistema di gestione a mezzo aziende speciali, con riferimento anche a più servizi, ovvero il sistema di concessione a terzi, ovvero il sistema di gestione a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Quando invece il servizio da assumere non abbia rilevanza imprenditoriale, la comparazione avverrà, fra la gestione diretta in economia, la costituzione di una istituzione, l'affidamento in appalto, nonché fra gestione singola od associata, prevedendo per quest'ultima le diverse soluzioni della convenzione, del Consorzio e della Unione, ai sensi dei successivi articoli dello Statuto.

ART.67

Gestione in economia o appalto

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la sostituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale. In tal caso si ha assunzione diretta di spese ed utilizzo di proprio personale da parte del Comune che assorbe il servizio nell'ambito della normale amministrazione.

Qualora il Comune non abbia mezzi o personale disponibili, potrà appaltare a ditta l'esecuzione del servizio.

Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART.68

Concessione a terzi

Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. In tal caso, all'atto unilaterale ed autoritativo del Comune con cui lo stesso accerta la rispondenza della concessione al pubblico interesse, segue una convenzione sottoscritta anche dal concessionario per la regolamentazione dei reciproci diritti ed obblighi. Nella suddetta convenzione sarà previsto il canone da corrispondere al Comune ovvero una compartecipazione agli utili di impresa, nonché le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti anche se di proprietà del concessionario.

ART.69

Azienda speciale

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART.70

Istituzione

Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale ma che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario.

Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

ART.71

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART.72

Il Presidente

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

ART.73

Il Direttore

Il Direttore dell'istituzione e` nominato dalla Giunta con le modalita` previste dal regolamento.

Dirige tutta l'attivit  dell'istituzione, e` il responsabile del personale, garantisce la funzionalita` dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART.74

Nomina e Revoca

Gli Amministrazioni delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Il Presidente e di singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART.75

Le Societa' per Azioni o a responsabilita' limitata

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attivita` economiche, il Consiglio Comunale puo` promuovere la costituzione di societa` per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Societa` ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti. Nella societa` di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale e` realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove

i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società.

Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio.

I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle Società per azioni od a responsabilità limitata.

Il Sindaco od un suo delegato partecipa all'Assemblea dei Soci in rappresentanza del Comune.

Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla Società medesima.

Titolo VI

GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTABILITA`

Capo I

FINANZA E CONTABILITA`

ART.76

Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune e` riservato alla legge.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune e` titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune e`, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART.77

Attività finanziaria del Comune

La finanza del Comune e` di norma costituita da:

- a) imposta propria;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART.78

Amministrazione dei beni comunali

L'economista comunale cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune che viene aggiornato, di regola, ogni anno. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili l'economista comunale ed il responsabile del servizio finanziario qualora la qualifica di economista comunale sia stata individuata in altro dipendente appartenente all'area contabile-tributi.

I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale per quanto di loro competenza, deliberano l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21/6/1986 n.218.

ART. 79

Contabilità Comunale: il Bilancio

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, della universalità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico - finanziario.

Il bilancio di previsione, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale

impegno l'atto e' nullo di diritto ai sensi del comma 5 dell'art.55 della legge 8/6/1990 n.142.

ART. 80

Contabilita' Comunale: Rendiconto della gestione

I fatti gestionali sono (omissis.....) dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

Il rendiconto della gestione e' deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Sono allegati al rendiconto una relazione illustrativa con cui la Giunta Comunale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonche' la relazione del collegio dei revisori del conto e l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza.

ART. 81

Attivita' contrattuale

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza.

La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalita' di scelta del contraente ammesso dalle vigenti disposizioni in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile dell'ufficio competente oppure, nei contratti rogati con l'assistenza di un notaio, o predisposte a cura di altre Pubbliche Amministrazioni, puo' essere incaricato per la stipulazione il Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1); tuttavia la rogazione di contratto di alienazione o costituzione di diritti reali puo' essere affidata, per ragioni di opportunita', ad un Notaio di fiducia.

La dettagliata disciplina della materia trovera' applicazione con l'adozione dell'apposito regolamento per gli appalti e contratti.

ART. 82

Revisione economico - finanziaria

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformita' al disposto dell'art.57 della legge 8/6/1990 n.142 e al Capo VIII del d.lg.vo 25.02.1995, n.77.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e vengono dichiarati decaduti quando incorrono in sopravvenute incompatibilita'.

Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto idoneo allo scopo; esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto sulle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

Il Consiglio Comunale puo' affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

I revisori, ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Il collegio dei revisori puo' essere invitato, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

ART. 83

Il controllo della gestione

Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilita', il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attivita' di controllo interno della gestione.

Il controllo di gestione dovra' consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e d servizi, sulla produttivita' di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Nel caso che attraverso l'attivita' di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio i provvedimenti necessari.

La dettagliata disciplina della materia trovera' applicazione con l'adozione dell'apposito regolamento di contabilita'.

CAPO II

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 84

Tesoreria e riscossione delle entrate

Il servizio di Tesoreria e' affidato dal Consiglio Comunale ed un Istituto di credito sulla base di apposita convenzione che disciplinera' le modalita' di concessione del servizio nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede ai sensi di legge. (omissis: a mezzo del Concessionario della riscossione). Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione ritenuta piu' opportuna alle esigenze del Comune.

Il regolamento di contabilita' stabilisce le modalita' relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I

FORME COLLABORATIVE

ART. 85

Principio di cooperazione

L'attività del Comune di Vedano Olona, con riferimento a quei servizi che per loro natura non possono essere gestiti con efficienza su base comunale, o che comunque, se gestiti unilateralmente, potrebbero comportare eccessivi costi economici, può essere esercitata ricorrendo alle forme di cooperazione previste ai sensi di legge ed individuate nei diversi istituti della Convenzione, del Consorzio, dell'accordo programma e dell'unione.

ART.86

Unione

Al fine di esercitare in forma associata una pluralità di funzioni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e la qualità dell'attività amministrativa, può essere costituita una unione tra Comuni di norma contigui.

L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

E' demandata allo Statuto dell'unione l'indicazione delle funzioni da svolgere e la tipologia degli organi da costituire, fermo comunque l'obbligo di scegliere un Presidente fra i Sindaci dei Comuni aderenti all'unione e prevedere che altri organi siano formati da componenti della Giunta e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. (artt. 5 e 6 Legge 265/1999)

ART. 87

Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi specifici, nei quali non sia prevalente o determinante l'organizzazione di tipo imprenditoriale, questo Comune potrà accordarsi con altri Enti Pubblici, senza creare appositi Enti separati da quelli che stipulano l'accordo, stabilendo il fine, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi.

Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformita' sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti ; in alternativa le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale eventualmente distaccato, ai quali affidare direttamente l'esercizio delle funzioni e servizi convenzionati, oppure possono delegare le predette attivita' ad uno dei Comuni partecipanti alla convenzione. (artt. 5 e 6 Legge 265/1999)

La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalita' per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare - tipo. Il Sindaco informera' tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterra' opportune.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Le predette convenzioni, ai sensi dell'art.60 della legge n.142/1990, dovranno sostituire entro due anni i precedenti consorzi istituiti per la gestione di servizi o funzioni pubbliche a carattere non imprenditoriale.

ART. 88

Consorzi

Per la gestione associata di uno o piu' servizi che devono essere organizzati con forme e criteri imprenditoriali, il Consiglio Comunale puo' deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) una convenzione come quella di cui al precedente articolo che stabilisca i fini e la durata del Consorzio; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio nel quale viene disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio stesso.

Il Consorzio e' ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Sono di norma organi del Consorzio: l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale del Consorzio.

Il Consorzio e' soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e quelli del Consiglio di Amministrazione a quelli della Giunta.

Entro il 12 giugno 1992 sara' provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

Capo II

ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 89

Opere di competenza primaria del Comune

Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

Il Sindaco, con proprio atto formale, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 90

Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Le modifiche allo Statuto possono essere altresì proposte da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità'.

ART. 91

Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà' regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.22 del presente statuto.

I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità' prescritte dal precedente art.22.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformita' delle disposizioni sulla pubblicazione della delibera stessa, nonche' per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e' diventata esecutiva.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicita' che ne consentano l'effettiva conoscibilita'. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 92

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n.142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

L'adeguamento dello Statuto per gli aspetti tecnici introdotti con nuove disposizioni di legge, opera comunque immediatamente ed automaticamente, con effetto abrogativo delle disposizioni statutarie in contrasto.

In tutti i casi in cui non sia imposta per legge la revisione dello Statuto con l'approvazione della particolare maggioranza qualificata, gli adeguamenti operanti per legge potranno essere anche solamente comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale.

ART.93

Ordinanze (Rinvio)

Per i principi generali in materia si rinvia al precedente art.57.

ART. 94

Norme transitorie e finali

Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto, dopo la sua approvazione da parte dell'Organo Regionale di Controllo, viene affisso all'Albo Pretorio ed inviato alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, diventando esecutivo trascorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio; il Segretario Comunale appone in calce al documento originale la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Dal momento dell'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto, fatta salva la previsione di cui all'art.59 Legge n.142/1990; fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.